

N.6252-20



ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del
presento provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
dlgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
PAOLA GHINOY	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere-Rel.
MARCO ROSSETTI	Consigliere

Autorizzazione
permanenza ex
art. 31, terzo
comma, tu
immigrazione.

Ud. 25/10/2019
CC
Cron. 6252
R.G.N. 29140/2017

ORDINANZA

sul ricorso n. 29140/2017 proposto da:

[redacted] in proprio ed in qualità di genitore della minore, [redacted]
[redacted] (nata in Georgia il [redacted]), rappresentate e difese
dall'avvocato Mariagrazia Stigliano per procura speciale in calce al
ricorso ed indicazione dell'indirizzo di posta certificato comunicato
al proprio ordine

-ricorrente-

ORD.
4055
2019

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI
MINORENNI DI TARANTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO-
SEZIONE PER I MINORENNI

-intimati-

avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, Sezione per i minorenni, n. 80/2017 del 01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2019 dal Cons. Laura Scalia

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto
nella composizione specializzata per i minorenni, con il
provvedimento in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto
avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale per i minorenni,
aveva, a sua volta, respinto la richiesta di autorizzazione della
ricorrente, madre di una minore, a permanere in Italia ex art. 31,
comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, per gravi motivi.

2. Sarebbe mancata l'allegazione dei gravi motivi legittimanti la
deroga all'espulsione anche in ordine al dedotto irreversibile trauma
sofferto dalla minore in esito all'allontanamento della madre nella
sussistenza del diritto della prima ex art. 19, comma, 2, lett. a) d.lgs.
n. 286/1998 a seguire il genitore; la minore per il periodo limitato di
permanenza in Italia non avrebbe maturato la rottura dei legami
familiari ed affettivi con il Paese di provenienza.

3. Ricorre per la cassazione dell'indicato provvedimento con
cinque motivi [REDACTED], nella qualità in epigrafe indicata.

4. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte di merito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. n. 286 del 1998.

Il provvedimento impugnato violerebbe la *ratio* dell'istituto in applicazione che pone al centro della disciplina la tutela dello sviluppo psicofisico del figlio minore in relazione ai pericoli sussistenti al momento della richiesta ed alle conseguenze derivanti dalla negazione della stessa. La minore subirebbe un trauma irreversibile dall'allontanamento della madre perdendo l'unico genitore, non essendo la stessa stata riconosciuta dal padre biologico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del diritto all'unità familiare ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 8 Cedu e degli artt. 3, 7, 9 e 10 della Convenzione di New York nel ritenuto, dalla Corte territoriale, carattere ipotetico del trauma irreversibile sofferto dalla minore in caso di rimpatrio della sola madre o di entrambe.

3. Con il terzo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 19 tu immigrazione, in relazione all'art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito sortendo l'effetto con la sua decisione di espellere dal territorio nazionale indirettamente la minore, costringendola a seguire la madre in violazione della prevalenza dei diritti del minore rispetto all'interesse dello Stato al controllo del territorio.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 31, comma 3, t.u. immigrazione per carenza ed illogicità della motivazione per mancanza, di una qualsivoglia motivazione circa la sussistenza, in prospettiva, di un danno grave ed irreparabile

allo sviluppo psico-fisico del minore anche quanto all'allontanamento dal territorio nazionale.

In seguito alla mancanza *ab origine* di una figura paterna, l'allontanamento da quella attuale ovvero sia il compagno della madre, che la minore considera quale proprio padre, il provvedimento adottato non sarebbe stato rispondente a necessità e proporzionalità.

5. Con il quinto motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 3, t.u. cit. in relazione all'art. 28 e, ancora, all'art. 31 della medesima fonte normativa, per non avere la Corte di merito tenuto in adeguata valutazione la condizione familiare e le capacità genitoriali della ricorrente con il suo compagno, cittadino italiano.

6. I motivi proposti devono trovare congiunta trattazione venendo per gli stessi in valutazione un unico tema di fondo ovvero sia quello relativo a condizioni e contenuti del giudizio di bilanciamento che il giudice del merito competente è chiamato ad effettuare tra l'interesse dello Stato alla tutela della sicurezza nazionale e l'ordine pubblico con il controllo sui flussi migratori e la frontiera, e l'interesse del minore, in applicazione dell'istituto del permesso temporaneo di soggiorno al genitore, di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.

7. Occorre muovere dal rilievo che nelle more del giudizio è intervenuta, in materia, la sentenza di questa Corte di cassazione adottata a Sezioni Unite al n. 15750 del 12/06/2019 delle cui affermazioni di principio deve darsi di seguito conto, per quanto in rilievo nella fattispecie in esame.

Si tratta di principi di contenuto e metodo che si raccordano nella loro applicazione ad affermazioni già consolidate nella giurisprudenza di legittimità.

Il rigetto della istanza di autorizzazione resta esito di un esame circostanziato del caso concreto e di un bilanciamento tra l'esigenza

di tutela dell'ordine pubblico e l'interesse del minore in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, nella precisazione che a siffatto termine la norma attribuisce valore prioritario, ma non assoluto.

Il giudice del merito investito di una domanda di autorizzazione alla permanenza temporanea in territorio italiano dal genitore del minore, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, è chiamato ad un esame del caso concreto in cui viene in bilanciamento, con valore prioritario, l'interesse del minore ed il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale esito della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione o dell'improvviso sradicamento dal territorio italiano per mettersi al seguito del genitore allontanato (art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/98; art. 19, comma 2, lett. a) d.lgs. 286/98).

Resta così confermata l'accezione che della norma si è data nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (da SU n. 21799 del 2010) e quindi la natura derogatoria e non eccezionale dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 nell'assoluta sua finalità di chiusura di un sistema, all'interno del quale dare un assetto equilibrato al rispetto della vita familiare del minore ed all'interesse pubblico e generale alla sicurezza del territorio ed al controllo delle frontiere.

L'autorizzazione temporanea di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 è istituito finalizzato a tutelare il minore in situazioni oggettivamente gravi, di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita destinato ad incidere sulla sua personalità ed a

cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto (Cass. 21/02/2018 n. 4197; Cass. 12/12/2017 n. 29795).

8. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione per i minorenni, è incorsa in violazione dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, come definito dai sopra richiamati principi, e, ancora, in vizio di motivazione per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, nei termini di cui all'art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ.

I giudici di appello non hanno infatti provveduto a scrutinare, nei termini scanditi dalla menzionata pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la n. 15750 del 2019, l'esistenza dei "gravi motivi" connessi allo sviluppo psico-fisico della minore, segnatamente mancando di operare con una ponderata valutazione del caso concreto per poi avviarsi, all'esito, al giudizio di bilanciamento dei primi con gli interessi statuali al controllo del territorio nazionale.

L'impugnato decreto ha attribuito un valore «*meramente ipotetico*» al trauma irreversibile subito dalla minore [REDACTED] a causa della perdita della madre, rimpatriata in Georgia, nella scarsa rilevanza del radicamento familiare della prima in Italia in ragione del «*ben limitato periodo di permanenza*», che non sarebbe stato, quindi, di nessun ostacolo al ritorno in Georgia, al seguito del genitore.

In tal modo la Corte di merito ha ommesso di accertare la reale ed effettiva natura dei legami familiari di fatto instaurati dalla bambina:

a) con il compagno della madre, persona valorizzata nella relazione dei Servizi sociali come unica figura di riferimento paterna, rifiutando il padre biologico finanche di riconoscerla;

b) con il figlio del compagno materno, [REDACTED] che la minore considera come proprio fratello e con cui ha avviato un rapporto affettivo e di condivisione («[REDACTED] è ben integrata in famiglia Si

è molto legata affettivamente anche ad [redacted] che considera suo fratello e con il quale condivide anche i momenti di gioco»).

I giudici del reclamo hanno quindi mancato di scrutinare e motivare in modo adeguato sui "gravi motivi" di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998.

Siffatto estremo da declinarsi in una duplice accezione ora predicativa di una causa ostativa all'abbandono del genitore, per i rapporti di assistenza e cura in atto destinati a rendere il primo figura di riferimento del minore, ed ora di un radicamento del minore sul territorio italiano tale da tradursi, in suo danno, in caso di allontanamento al seguito del genitore rimpatriato, in una traumatica rottura di rapporti assolutamente stabili, manca, nella specie, di dare conto, per un giudizio effettivo e concreto, del trauma da sradicamento.

Il provvedimento impugnato omette infatti di confrontarsi con le emergenze fattuali sopra descritte, esito della relazione dei Servizi sociali.

L'omissione integrativa del dedotto vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella decisività delle obiettive evidenze indicate, rende altresì erroneo l'accertamento operato dalla Corte di merito in forza del principio di effettività e concretezza che al giudizio sui "gravi motivi" ostativi al rimpatrio del minore deve accompagnarsi nella valutazione del giudice del merito.

9. In accoglimento del proposto ricorso va pertanto cassato il decreto impugnato con rinvio del giudizio dinanzi alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione per i minorenni, che, in diversa composizione, deciderà in applicazione dei principi indicati, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato per quanto di ragione, cassa e rinvia la causa dinanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione per i minorenni, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 25 ottobre 2019

Il Presidente

Maria Cristina Giancola

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 5-3-2020

